

Avv. Giuseppe Sartorio
Avv. Antonio Lamarte
Napoli, Via dei Mille n.16 – *Roma*, Via della Giuliana n.80
Tel. 081.400.400 - 081.405.412 fax
giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it -
antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Sezione II Quater

RG 10981/2022

Udienza Pubblica 12 aprile 2023

MOTIVI AGGIUNTI

PER la **ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI A.P.S.**, con sede in Reggio Emilia vico Parisetti 2, (P.IVA 2551850353 C.f. 91162250350), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Daria De Luca (C.F. DLCDRA80B69I480C), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti ed in calce al presente ricorso per motivi aggiunti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Sartorio (CF SRTGPP61S08F839G; pec giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'avv. Antonio Lamarte (CF LMRNTN61S09G942T; pec antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it), elettivamente domiciliata presso i domicili digitali giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it e antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it, nonché presso il suo studio in Roma, alla Via della Giuliana n.80

C O N T R O

- il **Ministero della Cultura** (CF 97904380587), in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.11 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Amministrazione resistente

E NEI CONFRONTI

- dei seguenti controinteressati, cui già il ricorso introduttivo è stato notificato per pubblici proclami giusta Ordinanza di codesto Ecc.mo Tribunale n.7009/2022:

1. Associazione Arabesque (Via Riviera Volturno, 4-6, 81043 CAPUA);
2. DaNzA APS (Via Toscana, 215/3, 40141 BOLOGNA);
3. C&C (via Poggio, 1, 40064 Ozzano dell'Emilia BO);
4. Nuovo Balletto Classico Società Cooperativa (Via Gian Lorenzo Bernini, 17, 42124 Reggio Emilia);
5. Compagnia Bellanda associazione ETS (Via Udine76, 34071 Cormons);
6. Mandala Dance Company (Via Nevada, 5, 00055 Ladispoli (RM));
7. Ass. Culturale Chiasma (via Giuseppe Veronese, 51, 00146 Roma);
8. Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio (Via Gabrino Fondulo, 49/51, 00176 Roma)
9. MPTREPROJECT (Viale Angelico, 67, 00195 Roma)
10. Roma City Ballet Company Società Consortile a r.l. (Via Taro 25, 00199 Roma)
11. Associazione L'Altra (Via Giovanni Paisiello, 4, 20131 Milano);
12. Associazione Sanpapié (via Luigi Caroli, 1, 20128 Milano);
13. Associazione Culturale CodedUomo (Via Luigi Tarino, 11, 10124 Torino);
14. S'ALA PRODUZIONE (via Asproni, 17, 07100 Sassari);
15. Associazione Culturale Balletto di Firenze (Via Gaetano Milanese, 63, 50134 Firenze);
16. Opus Ballet (via Ugo Foscolo, 6, 50124 Firenze);
17. Consorzio Coreografi Danza D'autore Con.Cor.D.A. (Corte Sanac, 97-98, 56121 Pisa);
18. Nina (Via Manzoni, 193 A, 06135 Perugia);

PER L'ANNULLAMENTO

1) del verbale n.8 del 15 dicembre 2022 della Commissione di Valutazione Consultiva, ambito/settore Danza (art.25 comma 1 Organismi di produzione “prime istanze triennali”), laddove, oltre all’esame delle domande per il Bando di cui all’avviso pubblico del 5.10.2022 rep.1348, ha proceduto al riesame disposto dal TAR del Lazio Roma, II bis, con Ordinanza n.7009/2022, “*resa nel giudizio proposto dall’Ass. Cinqueminuti (r.g. 10981/2022)*” confermando sbrigativamente il medesimo punteggio, pari a 0,50 sia con riguardo al fenomeno: a) “*Partecipazione a Festival*”; che con riguardo al fenomeno “*Integrazione con strutture e attività del sistema culturale*” (**doc. n.2 indice motivi aggiunti i.m.a.**);

2) se dovesse occorrere del Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 21 dicembre 2022 (**doc. n.3 i.m.a.**), di recepimento del verbale della Commissione Consultiva della Danza del 15.12.2022, limitatamente alla parte in cui quest’ultimo ha confermato i punteggi “incongrui” a suo tempo attribuiti e dunque confermato la non ammissione della Associazione Cinqueminuti al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per l’anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii.;

3) della eventuale scheda valutazione, allo stato sconosciuta, comunque non pubblicata, della Commissione di Valutazione Consultiva per la Danza;

nel giudizio n. 10981/2022 di RG promosso, quanto al ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa sospensione

1) del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23 giugno 2022 (**doc. n.1 indice ricorso introduttivo, di seguito i.r.i.**), relativo all'ammissione al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii., sulla base dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 e delle schede di valutazione della Commissione Consultiva per la Danza, nella parte in cui, attribuendo punteggi incongrui ed abnormi al progetto allegato alla domanda di partecipazione presentate dalla Associazione Culturale Cinqueminuti APS, ha ritenuto di escludere la ricorrente dall'ammissione al contributo per il triennio 2022-2024;

2) dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 della Commissione di Valutazione Consultiva, ambito/settore Danza (art.25 comma 1 Organismi di produzione “prime istanze triennali”), laddove, all’esito dell’istruttoria espletata sui progetti presentati, ha ritenuto – senza avere neppure previamente fissato i sub criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi - di escludere dall’elenco dei progetti ammessi a contributo quello presentato dalla ricorrente (**doc. n.2 e 3 i.r.i.**);

3) delle schede di valutazione della Commissione di Valutazione Consultiva con particolare riferimento alla scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente Associazione Cinqueminuti APS, cui è stato attribuito un punteggio pari a soli complessivi 7,5 punti (**doc. n.4 i.r.i.**);

5) se necessario del Decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 (**doc. n.5 i.r.i.**), con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FUS ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e ai relativi allegati, nella parte in cui, con riferimento all’ambito “Danza”, ha stabilito nell’allegato B (**doc. n.6 i.r.i.**) solo i punteggi massimi per ciascun fenomeno (senza indicazione di sotto criteri);

6) per quanto occorra della nota del 26.7.2022 prot.7249-P con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC ha rilevato di non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale (**doc. n.7 i.r.i.**);

FATTO

I. Il fatto che ha preceduto l'inopinato provvedimento di “asserito riesame” oggi gravato è ampiamente esposto nel ricorso introduttivo cui si rinvia e di cui si riporta il sunto che è stato pubblicato in occasione della notificazione per pubblici proclami.

La ricorrente, Associazione Culturale Cinqueminuti APS, con il ricorso introduttivo si vedeva costretta ad impugnare il Decreto del Direttore Generale Spettacolo presso il Ministero della Cultura n. 413 del 23 giugno 2022, relativo all'ammissione al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii e tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con i quali era stato escluso dall'accesso al contributo triennale il progetto/programma annuale e triennale presentato dalla ricorrente Associazione Culturale Cinqueminuti A.p.s. di Reggio Emilia; ad essa infatti era stato attribuito un punteggio, assolutamente incongruo, irragionevole e con grave disparità di trattamento rispetto agli organismi ammessi, pari a complessivi **7,5 punti**, inferiore alla soglia di ammissibilità minima di 10,00.

Venivano del pari impugnati gli atti presupposti, tra cui:

- i verbali n.3 e 4 della Commissione di valutazione Consultiva e le schede di valutazione con particolare riferimento alla scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente Cinquemini A.p.s.;

- il Decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, con il quale erano stabiliti, per il triennio 2022-2024, i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FUS con particolare riferimento all'allegato B;

- la nota del 26.7.2022 prot.7249-P con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC, in riscontro all'istanza di accesso del 25.7.2022, aveva rilevato di non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto e proposto il punteggio individuale, prima della discussione collegiale.

Al ricorso veniva allegato, tra gli altri, un accurato ed autorevole parere *pro veritate*, esibito al n.21 dei documenti allegati [(sottoscritto dal prof. Borghi, esperto ed operatore culturale con incarichi istituzionali quali, a titolo esemplificativo, quello di Presidente C.d.A. Accademia Nazionale di Danza Roma, Direttore Fondazione I teatri Reggio Emilia, Responsabile organizzativo Fondazione Teatro Due (**doc. n.21 i.r.i.**)], che peraltro riceveva l'avallo del Professore ordinario di Discipline dello Spettacolo (L-ART/05) presso l'Università degli Studi di Torino nonché Presidente del Corso di Laurea in Dams, **doc.12 i.r.i.**] che, dopo avere esaminato progetti triennali rispettivamente presentati dalla ricorrente e dagli organismi ammessi a contributo statale, da una parte, ed avere poi valutato i punteggi effettivamente loro attribuiti, ha riscontrato talune, determinanti incongruità ed illogicità e palesi contraddittorietà che, se eliminate,

avrebbero certamente consentito l'ammissione della ricorrente ed il superamento della soglia di ammissibilità di dieci punti fissata in Decreto.

In effetti, oltre ad un palese vizio di illegittimità del procedimento per insindacabilità ed incontrollabilità della valutazione e del voto numerico, determinato dalla mera constatazione che dei giudizi espressi singolarmente dai Commissari, poi confluiti nel voto numerico - voto che per ammissione stessa dalla Direzione, era fondato sul criterio della media (aritmetica) dei singoli giudizi - non v'era traccia né verbalizzazione alcuna - così da negare anche al G.A. ogni forma di controllo o sindacato anche sul calcolo eseguito - emergevano palesi incongruenze nei voti attribuiti, anche laddove si trattava di fenomeni aventi innegabili elementi di natura oggettivo-quantitativa.

Così ad esempio, a tale categoria oggettivo-quantitativa appartenevano quanto meno 4 fenomeni:

- il FENOMENO *“Partecipazione a festival“* per il quale la Commissione aveva attribuito il **punteggio max di 0,5 su 3,0**; secondo il parere pro veritate *“l'attribuzione non è congrua per la seguente motivazione” CINQUEMINUTI APS ha presentato un programma di 8 FESTIVAL 2022 di cui 4 sovvenzionati dal Ministero della Cultura e almeno 1 straniero di rilievo internazionale. Un numero che, sommandosi ai Festival cui si ha partecipato precedentemente, crea una programmazione sufficientemente articolata da confrontare con altre istanze di medesimo articolo in prima istanza triennale. Ad esempio Nuovo Balletto Classico con una indicazione festival certamente di valore assoluto ma risalente in gran parte agli anni '70 o di dimensione assolutamente locale ha ottenuto 2 punti di*

valutazione; Roma City Ballet, indicando l'impossibilità di partecipazione a Festival causa pandemia, ha ottenuto 1 punto e dunque un punteggio certamente maggiore dello 0,5 assegnato a CINQUEMINUTI APS”;

- il FENOMENO “*Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale*” per il quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 4,0**. Secondo il parere *pro veritate l'attribuzione non è congrua*”; *in qualità di esperto del settore di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo ritengo il lavoro di CINQUEMINUTI APS come anche viene evidenziato nel loro progetto, contenga importanti elementi di innovatività e soprattutto di assunzione del rischio culturale. Questo non tanto per l'applicazione di strumentazioni tecnologiche per il digitale – che comunque sono presenti in particolare nelle ricerche e produzioni delle formazioni artistiche S Dance Company e ZaDanceWorks – ma principalmente per l'attenzione al sostegno e sviluppo di diverse espressioni della danza, della riflessione sui importanti temi della contemporaneità, delle modalità di approccio spingendo nella direzione della rappresentanza molteplice e complementare. CINQUEMINUTI APS pone al centro un'operazione non di artisti associati o collettivo artistico ma di proposizione consortile autodeterminata. Per queste ragioni sopra riassunte ritengo che il punteggio di 0,5 sia di molto inferiore a quanto era possibile attribuire”;*

- il FENOMENO “ *”integrazione con strutture e attività del sistema culturale*” per il quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 2,0**. Secondo il parere *pro veritate “l'attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: Considerata la condizione di avvio della progettualità per il triennio come “Prima istanza” ritengo che CINQUEMINUTI APS dimostri un'ampia e trasversale capacità di collaborazione e interazione con le strutture del*

proprio territorio di riferimento. Inoltre agisce con il consolidamento di relazione e sostegno reciproco rispetto ad importanti Enti dell'Emilia Romagna e di altre Regioni finanziati per la maggior parte dallo stesso Ministero della Cultura (a titolo esemplificativo ho rilevato l'attivazione di co-produzioni con ASMED – Balletto di Sardegna; ARTGARAGE; SENZASPINE APS; di sostegno alla produzione da ERT). A titolo esemplificativo si riporta la dichiarazione della Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio che con indicazione di 1 coproduzione ha avuto assegnato il punteggio di 1. Per tali ragioni ritengo sia sottostimato il punteggio di 0,5”.

Incardinato il giudizio con il n.ro 10981/2022 di Rg, assegnato a codesta Ecc.ma sezione II Bis, veniva fissata la Camera di Consiglio del 15.11.2022 in occasione della quale si costituiva, a verbale il Ministero con l'Avvocatura di Stato (avv. D'Ascia), che depositava lo stesso giorno atto di costituzione con documenti.

A seguito della discussione con Ordinanza n.7009 del 16.11.2022 codesto On.le Collegio accoglieva l'istanza cautelare “Ritenuto che, ad un primo esame dei motivi di ricorso, appare meritevole di positivo apprezzamento la censura (sollevata con il terzo mezzo) con cui sono dedotti vizi di illogicità manifesta ed erroneità fattuale con riferimento ai punteggi assegnati per i fenomeni “Partecipazione a festival” e “Integrazione con strutture e attività del sistema culturale”, trattandosi di elementi di valutazione suscettibili di valutazione oggettiva, assumendo rilevanza “l'aspetto quantitativo della presenza del “fenomeno”, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 14.11.2019, n. 13049), non essendo comprensibili i motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei

medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore”; Valutate favorevolmente anche le ragioni addotte a fondamento del periculum (cfr. relazione di stima dei danni versata in atti in data 9.11.2022); Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare limitatamente alla citata doglianza, disponendo, per l’effetto, che il Ministero proceda al riesame della domanda di contributo presentata dalla ricorrente con riferimento alle due voci sopra menzionate”.

Contestualmente il Collegio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 c.p.a., disponeva, nelle more della definizione nel merito, l’integrazione del contraddittorio, mediante pubblicazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze erano state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell’ambito Danza di cui agli artt. 25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii. La pubblicazione per pubblici proclami è tempestivamente avvenuta lo stesso 16.11.2022, come prescritto da codesto Collegio e in pari data depositata.

[Per completezza la scrivente difesa segnala sin d’ora che sussistevano ulteriori fenomeni recanti elementi suscettibili di valutazione oggettivo quantitativa (v. relazione integrativa al **doc.n.4 i.m.a.**), in relazione ai quali si dedurrà ulteriormente in sede di merito].

Ebbene, si apprendeva, **del tutto sorprendentemente e senza alcuna comunicazione o notificazione**, in occasione della pubblicazione sul sito ministeriale di un Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 21 dicembre 2022 D.D.G. 2205 (**doc. n.3 i.m.a.**), con cui veniva approvata tutt’altra graduatoria - relativa al distinto Bando di cui all’avviso pubblico del 5.10.2022 rep.1348 di rilancio dello Spettacolo dal vivo in fase post-pandemica - che ivi era recepito il verbale n.8 del 15.12.2022 della Commissione Consultiva della Danza contenente, tra l’altro, il richiamo

all'Ordinanza n.7009/2022 di codesto Tribunale ed un solo “apparente riesame” dei due fenomeni indicati dal TAR.

Inopinatamente la Commissione ha confermato – pari pari - i punteggi “incongrui” 0,50 a suo tempo attribuiti e dunque la non ammissione della Associazione Cinqueminuti al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii.

Nel verbale n.8/2022 la Commissione, **in totale spregio ed elusione del pronunciamento cautelare di codesto Collegio**, ed a conferma della spavalda arbitrarietà di un gruppo di Consiglieri commissari che non intende ammettere sindacato né interferenze, sul proprio operato, neppure del G.A., ha così motivato:

“Al fine di dare esecuzione all’ordinanza del TAR Lazio n. 7009/2022 resa nel giudizio proposto dall’Ass. Cinqueminuti (r.g. 10981/2022), la Commissione avvia il riesame della domanda di contributo FUS 2022, con riferimento ai seguenti fenomeni: a) “Partecipazione a Festival”; b) “Integrazione con strutture e attività del sistema culturale”. In riferimento al fenomeno “Partecipazione a Festival”, la Commissione conferma il punteggio attribuito, pari a 0.50 precisando che detto fenomeno È VALUTATO NON TANTO SOTTO IL PROFILO QUANTITATIVO, MA ANCHE E SOPRATTUTTO QUALITATIVO, ritenendo rilevante non tanto il mero numero delle partecipazioni ai festival, quanto la rilevanza e l’importanza artistica degli eventi a cui l’organismo partecipa (SIC!).

Infine, la Commissione conferma anche il punteggio attribuito alla voce “Integrazione con strutture e attività del sistema culturale”, pari a 0.50 poiché le collaborazioni indicate sono per lo più legate alla realtà locale dell’Associazione” (?).

Di evidenza solare, nella valutazione resa, peraltro priva della corrispondente scheda e di traccia della valutazione espressa singolarmente dai Commissari partecipanti, l'elusione dell'ordine di riesame disposto da codesto Tribunale, atteso che la Commissione **non ha intenzionalmente svolto il dovuto riesame "quantitativo"** ma ha solo tentato di giustificare il voto incongruo a suo tempo attribuito!

A questo punto, la ricorrente si vede costretta a promuovere anche i presenti motivi aggiunti al fine di censurare l'ennesima valutazione viziata della Commissione Consultiva della Danza, vieppiù viziata per elusione del giudicato cautelare, e che risulta macroscopicamente viziata da illegittimità plurime e va pertanto annullata con ulteriore ordine di riesame, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE N.7009/2022 - NULLITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART.21-SEPTIES DELLA L.241/90.

1.1 In via del tutto preliminare, si rileva l'insanabile illegittimità/nullità del verbale n.8/2022 della Commissione Consultiva per la Danza e del Decreto Direzione della Spettacolo di recepimento del 23.11.2022, per violazione assoluta ed elusione del giudicato cautelare di cui all'ordinanza n.7009/2022 pubblicata in data 6.11.2022.

Nell'ordinanza, lo si rammenta anche al fine di non incorrere i equivoci di sorta, codesto Ecc.mo Collegio aveva accolto l'istanza cautelare sia pure limitatamente e, per l'effetto, sospeso i provvedimenti impugnati accertando, in sede di prima delibazione, la sussistenza, oltre che del *fumus boni iuris*, delle "*ragioni addotte a fondamento del periculum.*

Codesto Collegio ha infatti *“Ritenuto che, ad un primo esame dei motivi di ricorso, appare meritevole di positivo apprezzamento la censura (sollevata con il terzo mezzo) con cui sono dedotti vizi di illogicità manifesta ed erroneità fattuale con riferimento ai punteggi assegnati per i fenomeni “Partecipazione a festival” e “Integrazione con strutture e attività del sistema culturale”, trattandosi di elementi di valutazione SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE OGGETTIVA, ASSUMENDO RILEVANZA “L’ASPETTO QUANTITATIVO DELLA PRESENZA DEL “FENOMENO”, DEL GRADO DI RILEVANZA, DELLA FREQUENZA DELLA SUA MANIFESTAZIONE, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 14.11.2019, n. 13049), non essendo comprensibili i motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore”*.

Dunque il Collegio, in accoglimento della domanda cautelare, aveva intimato al Ministero di *“procedere al riesame della domanda di contributo presentata dalla ricorrente con riferimento alle due voci sopra menzionate”*.

Orbene, nel caso di specie, l’effetto conformativo, cui si sarebbe dovuta attenere la pubblica Amministrazione, era chiaramente ed ampiamente indicato nell’Ordine di riesame, dovendo il Ministero – e per esso la Direzione dello Spettacolo e per quest’ultima la Commissione Consultiva della Danza – procedere *ex novo* ad una serena, obiettiva ed esaustiva valutazione dei fenomeni indicati nel programma/progetto, proprio in quanto il voto ad essi inizialmente attribuito, in quanto suscettibile di valutazione oggettiva, risultava *prima facie* viziato, in quanto viziato, -

rispetto a quello attribuito ad altri organismi ammessi- da illogicità manifesta ed erroneità fattuale, secondo *“L’ASPETTO QUANTITATIVO DELLA PRESENZA DEL “FENOMENO”, DEL GRADO DI RILEVANZA, DELLA FREQUENZA DELLA SUA MANIFESTAZIONE”*.

Di contro, con il Verbale n.8/2022 oggi gravato, la Commissione – arrogandosi il poter limitare il riesame ad una mera giustificazione al voto così come attribuito a suo tempo - ha ritenuto sostanzialmente di eludere la pronuncia di codesto Tribunale riproponendo, in ultima analisi, la medesima valutazione **senza affatto attenersi ai parametri e criteri ed al metodo** indicati dallo stesso Collegio!

Addirittura laddove il Collegio aveva chiaramente indicato la strada da percorrere, occorrendo procedere al **riesame dei due fenomeni indicati “FACENDO RIFERIMENTO AD INDICATORI DI TIPO ANCHE QUANTITATIVO”** non essendo *“comprensibili i motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore”*, la Commissione, ignorando la prescrizione, ha addirittura confermato *“il punteggio attribuito, pari a 0.50 precisando che detto fenomeno È VALUTATO NON TANTO SOTTO IL PROFILO QUANTITATIVO, **MA ANCHE E SOPRATTUTTO QUALITATIVO**”*.

Del pari con riguardo all’altro fenomeno *“Integrazione con strutture e attività del sistema culturale”*, ha confermato il punteggio *“pari a 0.50 poiché le collaborazioni indicate sono per lo più legate alla realtà locale dell’Associazione”* dunque anche in questo caso omettendo di svolgere il completo riesame che, evidentemente, proprio in ottemperanza all’indicazione comparativa

fornita dal Collegio, **avrebbe dovuto essere completo ed esaustivo, peraltro fondato su una RIVALUTAZIONE PONDERATA SUL PROFILO “QUANTITATIVO”!**

In effetti, dall’intera disamina del verbale non si riesce a cogliere affatto l’osservanza di alcuna di quelle direttive impartite da codesto TAR non avendo la Commissione (che non indica neppure le modalità di svolgimento e di espressione da parte dei singoli Commissari del voto (ri)assegnato) svolto né la valutazione indicata con riguardo agli indicatori cd quantitativi né ottemperato al disposto riesame: addirittura la Commissione si è spinta ad ammettere – evidentemente senza affatto cogliere la ratio dell’ordine del Tribunale – **di avere valutato soprattutto DAL PUNTO DI VITA QUALITATIVO il fenomeno.**

Dunque la Commissione, in aperto dissenso e noncuranza dell’ordine del TAR, in luogo di procedere come disposto, ha insistito nel ritenere che *“detto fenomeno è valutato non tanto sotto il profilo quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo, ritenendo rilevante non tanto il mero numero delle partecipazioni ai festival, quanto la rilevanza e l’importanza artistica degli eventi a cui l’organismo partecipa”.*

Si configura, pertanto, la nullità del provvedimento oggetto dei presenti motivi aggiunti, per violazione dell’art. 21 *septies* L.241/1990, nella parte in cui la PA, in luogo di svolgere un serio riesame del progetto/programma, si è limitata a confermare il voto a suo tempo assegnato non già verificando, anche in comparazione con i corrispondenti fenomeni degli Organismi ammessi, se sussistessero quegli elementi valutabili numericamente ma insistendo riottosamente ed ottusamente in una valutazione “soprattutto qualitativa” così da tentare di sottrarre il voto al sindacato di codesto Ecc.mo G.A..

*Va riconosciuto al **giudicato cautelare** un effetto conformativo o propulsivo nei confronti dell'Amministrazione, sotto il duplice profilo di dovervi dare esecuzione e di precluderle, a pena di nullità ex art. 21 septies L. n. 241 del 1990, l'adozione di qualsiasi atto che lo violi o lo eluda (TAR Napoli, sent. n.13/2019).*

“Nel processo amministrativo, l'effetto conformativo consegue non soltanto alla sentenza di merito (cd. giudicato ordinario) ma anche all'ordinanza di sospensione dell'atto impugnato (cd. giudicato cautelare) le cui statuizioni sono assolutamente vincolanti per l'Amministrazione fino ad una eventuale decisione difforme conclusiva del giudizio di merito. Nel processo amministrativo, l'effetto conformativo ... IMPONE all'Amministrazione di dare piena e completa attuazione alla statuizione giurisdizionale, RISULTANDO INCONFIGURABILE UNA POTESTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DA ESSA DIFFORME”... si tratta di un vincolo assoluto per l'Amministrazione di attenersi, nella sua successiva attività di amministrazione attiva, alla statuizione del giudice, per quale risultante sia dal dispositivo sia dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale definitivo (sentenza di merito o ordinanza cautelare)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 9.1.2001, n.253).

II. VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

2. Anche con riferimento alla valutazione svolta in asserita ottemperanza dell'Ordine di riesame n.7009/2022 valgono i motivi di ricorso a suo tempo rassegnati con cui è stata censurata la macroscopica illegittimità del voto assegnato per violazione delle disposizioni che presiedono all'obbligo motivazionale delle valutazioni espresse in sede di procedure selettive con riferimento alla necessità di poter verificare la correttezza e trasparenza dell'iter di valutazione.

Anche in questa occasione (nella quale come esposto la Commissione -più che attendere al disposto riesame- ha tentato di giustificare il voto a suo tempo assegnato) resta illegittimo l'iter di formazione ed attribuzione del voto numerico.

In effetti, l'iter seguito dalla Commissione di valutazione, che ha confermato il voto numerico, risulta del tutto oscuro, in quanto – come in occasione della prima votazione – non è rimasta traccia alcuna delle valutazioni e di giudizi/voti proposti singolarmente dai componenti la Commissione; la circostanza era stata ammessa a suo tempo – secondo un atipico iter consolidato - dalla stessa Direzione/Commissione nel riscontro all'istanza di accesso formulata dalla ricorrente (v. *supra* ed *infra*).

Considerato che non sussiste alcuna possibilità di verificare – men che meno in punto di verifica del calcolo aritmetico medio (il criterio indicato ex post dalla Commissione) - la corrispondenza tra la valutazione fornita singolarmente ed il voto numerico collegiale, siamo al cospetto di una vera e propria INSINDACABILITÀ INTRINSECA causata dalla impossibilità di verificare la congruenza tra le valutazioni singole e quella numerica finale.

Anche in questo caso, in cui la Commissione non dà alcuna contezza delle modalità in cui si è formata la valutazione di conferma del voto, resta attuale il vizio di illegittimità per impossibilità di verificare la valutazione proveniente dai singoli Commissari, poi confluita – secondo il criterio esplicitato ex post già nella nota del **27.6.2022/0007249-P** - costituito dalla media (aritmetica) dei punteggi proposti di singoli Commissari.

Non possiamo dimenticare che, in riscontro ad una seconda istanza di accesso, la Direzione ha affermato di *“non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, SINGOLARMENTE, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale”*.

Infatti con verbale n.5 del 27.6.2022, esibito dall’Avvocatura di Stato nella documentazione del 24.9.2022, **addirittura all’indomani della pubblicazione del Decreto impugnato e di verbali presupposti**, è stato indicato *A POSTERIORI* che il criterio assunto era quello della media dei giudizi proposti dai singoli Commissari con la conseguenza che è viepiù viziato il procedimento e la valutazione definitiva in ragione della impossibilità di verificare se la media ed il voto finale siano esatti e/o congrui e non sussistesse un errore o una incongruità del punteggio finale attribuito.

Pertanto, anche a volere accedere a quell’orientamento che ritiene che il voto numerico, espresso nelle schede di valutazione allegate ai verbali, sia espressione di un risultato uniforme collegiale **identico, in cui confluiscano singolarmente le valutazioni dei singoli componenti – TALE PROCEDIMENTO PRESUPPONE PERÒ PUR SEMPRE**

LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE LA REGOLARITÀ DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE SEGUITO.

Diversamente laddove, come nel caso in esame, non sia consentito accedere a quel giudizio, reso da singoli componenti, in maniera separata rispetto alla decisione collegiale, è evidente che la valutazione numerica finale espressa resti viziata perché incontrollabile, arbitraria ed insindacabile e perché non è stato consentito verificare l'esattezza della media tra i punteggi proposti dai singoli commissari.

In mancanza del meccanismo di controllo e di verifica la decisione espressa numericamente risulta totalmente fuori controllo ed è slegata da qualsiasi possibilità di verificare la regolare formazione della volontà a valle di valutazioni espresse singolarmente dai Commissari.

Risultano dunque gravemente violati gli obblighi di trasparenza/correttezza del procedimento di formazione della decisione collegiale in quanto il voto numerico, frutto -lo si ripete- di valutazioni assunte singolarmente, a quel punto è insindacabile a causa dell'impossibilità di risalire alla proposta di voto ed alla corrispondenza con il punteggio finale (ad esempio verificando l'eventuale errore di calcolo).

La stessa Avvocatura "fatica" a giustificare l'iter procedimentale seguito atteso che da un lato afferma che la Commissione ha svolto un lavoro valutativo comparativo al fine di non evitare di incorrere in un votazione frutto di una media matematica svilente e dall'altro poi si affretta ad affermare che (nella parte prima della memoria) che la Commissione ha operato correttamente applicando la media dei voti (così da giustificare la mancata esplicitazione dei voti di ciascun componente).

Sul punto si rinvia alla ampia giurisprudenza richiamata nell'atto introduttivo.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ELUSIONE DEL GIUDICATO - ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

Decisamente viziata la valutazione della Commissione del MIC, oltre che per solare elusione del pronunciamento cautelare e del riesame disposto, laddove essa, chiamata a rivalutare due fenomeni da codesto Tribunale sotto il profilo dei **parametri di natura oggettiva/quantitativa e non solo qualitativa**, ha confermato il **punteggio a suo tempo attribuito, e dunque attribuito i medesimi punteggi incongrui ed irragionevoli, addirittura affermando quanto segue: “in riferimento al fenomeno “Partecipazione a Festival”, la Commissione conferma il punteggio attribuito, pari a 0.50 precisando che detto fenomeno È VALUTATO NON TANTO SOTTO IL PROFILO QUANTITATIVO, MA ANCHE E SOPRATTUTTO QUALITATIVO, ritenendo rilevante non tanto il mero numero delle partecipazioni ai festival, quanto la rilevanza e l'importanza artistica degli eventi a cui l'organismo partecipa (SIC!).**

Infine, la Commissione conferma anche il punteggio attribuito alla voce “Integrazione con strutture e attività del sistema culturale”, pari a 0.50 poiché le collaborazioni indicate sono per lo più legate alla realtà locale dell'Associazione” (?).

Siamo al cospetto di affermazioni assolutamente irragionevoli, elusive e soprattutto **prive di quella verifica/disamina oggettiva** che la

Commissione - già obbligata a suo tempo - era chiamata *iussu iudicis* ad espletare in ragione della natura quantizzabile del fenomeno da valutare.

Il comportamento e la valutazione svolta dalla Commissione nel verbale del 15.12.2022 risulta aberrante in quanto la Commissione, nonostante il richiamo del Collegio, ha disatteso l'ordine continuando ad insistere nel non procedere ad una valutazione quantitativa dei due fenomeni.

Codesta Ecc.ma Sezione, in relazione ad alcuni fenomeni, quali la “*Partecipazione a festival*” e l’“*Integrazione con strutture e attività del sistema culturale*” – cui è del pari assimilabile ad esempio l'ulteriore fenomeno “*Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale*” - ha rilevato che essi sono contraddistinti da elementi di valutazione suscettibili di valutazione oggettiva, assumendo rilevanza “l'aspetto quantitativo della presenza del “fenomeno”, il grado di rilevanza, la frequenza della sua manifestazione, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo.

Senonché, la Commissione, nonostante gli elementi forniti e l'ordine impartito dal Tribunale (che in sede di delibazione sommaria aveva ritenuto illogici, incomprensibili e soprattutto incongrui alcuni punteggi attribuiti al progetto presentato) ha perpetuato l'errore fattuale e, addirittura in sede di asserito riesame, ha confermato il punteggio con motivazione totalmente illogica e fuorviante prese, dunque viziata per erroneità fattuale ed elusione .

Non si comprende infatti come abbia potuto la Commissione attribuire (rectius: confermare) il punteggio di 0,50 su 3,00 valutando le “Partecipazioni a Festival” indicate nel progetto della Cinqueminuti,” NON TANTO SOTTO IL PROFILO

QUANTITATIVO, MA ANCHE E SOPRATTUTTO QUALITATIVO, ritenendo rilevante non tanto il mero numero delle partecipazioni ai festival, quanto la rilevanza e l'importanza artistica degli eventi a cui l'organismo partecipa” laddove per altro organismo, cui è stato attribuito un punteggio superiore, non era stata indicata neppure una partecipazione!

Che siamo al cospetto di un gravissimi vizio di illogicità manifesta ne ricaviamo conferma dalla relazione asseverata integrativa del parere *pro veritate* che si deposita in uno ai presenti motivi aggiunti nella quale il docente consultato ha rilevato che, con riferimento ai due fenomeni riesaminati sono rilevabili gravi incongruenze ed illogicità del voto/giudizio attribuito.

I. FENOMENO “PARTECIPAZIONE A FESTIVAL”

Con riferimento al fenomeno in questione, il docente incaricato, nel rilevare come il fenomeno in esame (numero di festival cui è indicata la partecipazione) sia costituito da “*caratteristiche desumibili da parametri oggettivi sia numerici (quantitativi) sia di nominalità e collocazione in territorio nazionale (tipologia e distribuzione territoriale) che pertanto sono suscettibili di valutazioni decisamente oggettive*” ha accertato che l'associazione Cinqueminuti dal 2016 ha avviato progetti di produzione di spettacolo dal vivo e specificamente di settore danza registrando una crescita progressiva e documentabile di inserimento nella programmazione di “*Festival Italiani riconosciuti tra cui spiccano Hangartfest (PU 2017 e 2021), Find Festival CA (2018 e 2021) Festival Orlando BG (2019) MilanoOltre Festival MI (2020), Interplay Festival TO (2020), Gender Bender Festival BO(2018 e 2020), Zed Festival BO (2019 e 2021) ArtFest PZ (2021). In fase di presentazione istanza al FUS triennale 22/24*

*Cinqueminuti APS ha indicato la partecipazione, per la prima annualità, a n.ro 8 Festival (Interplay Festival TO, Dissidanse Festival CORSICA, Find40 CA , Festival Focus 360° RE, Festival della Resistenza di Casa Cervi RE, Mirabilia Festival CN, Forte Gisella in DanzaVR e Gender Bender Festival BO) di cui **solamente due sono collocabili territorialmente nella provincia di Reggio Emilia** (Festival Focus 360° e Festival della Resistenza di Casa Cervi) e tre non finanziati dallo stesso Ministero della Cultura attraverso FUS (Festival Focus 360°, Festival della Resistenza di Casa Cervi e Forte Gisella in Danza).*

Si precisa che Festival Focus 360° è l'unico Festival indicato per il 2022 organizzato direttamente dalla stessa Associazione Cinqueminuti APS e rientrante nella programmazione in istanza per l'anno 2022 in continuità alla prima edizione realizzata nel 2021 e sostenuta dal contributo ministeriale FUS per l'anno 2021.

*Da un confronto con almeno altri due organismi ammessi al contributo FUS per il triennio 22/24, risulta evidente l'incongruenza dei punteggi assegnati: Nuovo Balletto Classico (ottenimento di 2 punti) ha indicato uno **storico di festival degli anni '70** realizzato da Compagnia Balletto Classico e non dal Nuovo Balletto Classico (si tratta di due ragioni sociali distinte) e una partecipazione per il 2022 ad 1 Festival (Linguaggi di stile: la danza come ponte dal linguaggio classico al contemporaneo. Presso Mulino Scodellino Castelbolognese BO) e l'indicazione generica di ospitalità (non Festival) al Teatro Nazionale dell'Opera e del Balletto di Tirano in Albania; Roma City Ballet ha indicato testualmente "A motivo della pandemia e la conseguente incertezza di programmazioni relative a periodi troppo specifici, non sono ancora in essere trattative e contatti per partecipazione a festival" (SIC!).*

*Nuovo Balletto Classico ha ottenuto **2 su 3 punti** e Roma City Ballet ha ottenuto **1 su 3 punti**, punteggi superiori a quanto assegnato e confermato a CINQUEMINUTI APS pari a **0,5 su 3 punti**".*

Appare dunque viziata da plurime illegittimità la valutazione fornita dalla Commissione che, in sede di riesame, per la seconda volta ha confermato un punteggio assolutamente illogico, sulla scorta di una valutazione miope ed asettica, priva di una complessiva comparazione con i voti assegnati, per lo stesso fenomeno, ad altri organismi che sono stati per l'appunto ammessi.

Anche a voler accedere - e lo si nega – alle argomentazioni addotte dalla Commissione che, in luogo di limitarsi a rilevare *“il numero delle partecipazioni ai festival”* si è arroccata nel ritenere preminenti *“la rilevanza e l'importanza artistica degli eventi a cui l'organismo partecipa”*, sta di fatto che i festival indicati sono numerosi e tutti di rilievo, al punto da essere riconosciuti dal Ministero della Cultura, e che comunque, anche in esito alla comparazione con soli due degli organismi ammessi, non si comprende in modo alcuno come sia stato possibile che il punteggio attribuito a questi ultimi sia stato superiore a quello attribuito alla ricorrente!

Il Fenomeno “Partecipazione a Festival” resta per definizione un fenomeno che, tra i vari, presenta le tipiche caratteristiche di poter essere valutato soprattutto dal lato oggettivo: quante sono state le partecipazioni della candidata? Quanti tra i Festival indicati sono riconosciuti dal Ministero della Cultura? Quanti sono nazionali? Quanti internazionali? Che diffusione e che ripetitività hanno i festival indicati?

Elementi totalmente trascurati dalla Commissione che ha insistito nel ritenere di svolgere una valutazione asseritamente qualitativa laddove il fenomeno resta per definizione suscettibile di valutazione quantitativa!

Dunque la sbrigativa valutazione della Commissione risulta totalmente fuorviante, viziata come è dai molteplici vizi già denunciati soprattutto per la semplice constatazione che laddove pure si accedesse a quanto argomenta sulla qualità dei Festival – e lo si nega ! non si spiega in modo alcuno come siano stati attribuiti voti superiori a chi neppure ha indicato partecipazioni a festival.

II. FENOMENO “INTEGRAZIONE CON STRUTTURE E ATTIVITÀ DEL SISTEMA CULTURALE”.

Con riferimento al fenomeno *“integrazione con strutture e attività del sistema culturale”* la Commissione ha confermato l'attribuzione **di 0,5 punti su 2,0** *“poiché le collaborazioni indicate sono per lo più legate alla realtà locale dell'Associazione”*.

Orbene, anche a tale riguardo, il docente ha osservato che *“considerata la condizione di avvio della progettualità per il triennio come “Prima istanza” si ritiene che CINQUEMINUTI APS esprima una progressione di ampliamento e trasversalità collaborativa e co-progettuale con le strutture del proprio territorio di sede (Reggio Emilia) Inoltre agisce con il consolidamento di relazione e sostegno reciproco rispetto ad importanti Enti dell'Emilia Romagna e di altre Regioni finanziati per la maggior parte dallo stesso Ministero della Cultura. A titolo esemplificato si rileva l'attivazione e consolidamento di almeno 4 co-produzioni nel 2022 con ASMED – Balletto di Sardegna (CA); ARTGARAGE Pozzuoli (NA); SENZASPINE APS (BO); di sostegno alla produzione da parte di ERT- Emilia Romagna Teatro; di collaborazione con FATTORIA VITTADINI – CIRCUITO CLAPS (MI); Compagnia Scena Nuda (RC); Mirabilia Festival (CN). In previsione 2023 l'attivazione di coproduzione con Compagnia Abbondanza- Bertoni”*.

Appare evidente che l'integrazione con il sistema culturale non sia riconducibile esclusivamente a forti e radicati rapporti di collaborazione locale e/o sovralocale (Comune di Reggio Emilia e Provincia) ma abbia articolazione anche regionale e nazionale, specificatamente per quanto concerne le formule di co-produzione.

*L'incongruità del punteggio attribuito a CINQUEMINUTI APS pari a 0,5 punti appare evidente nel confronto con altri organismi che hanno avuto assegnato un **punteggio di 1 su 2** quali ad esempio: Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio indica 1 coproduzione produttiva; MPTProject NON INDICA NESSUNA COPRODUZIONE O FORMALIZZAZIONE DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANISMI DI PRODUZIONE, citando generici rapporti con tre enti di formazione/educazione; DANZA APS INDICA GENERICI RAPPORTI CON TERZI E COLLABORAZIONI OCCASIONALI DI DISTRIBUZIONE”.*

Dunque con la valutazione, svolta dalla Commissione anche a seguito del disposto riesame, non solo è stata disattesa quella indicazione del G.A. che aveva giustamente colto la sussistenza di elementi di carattere oggettivo-quantitativi nei due fenomeni ivi indicati, ma **dalla comparazione con gli alcuni organismi ammessi, resta palese ed assolutamente inspiegabile la incongruità del punteggio attribuito, la solare contraddittorietà, la macroscopica erroneità fattuale della valutazione!**

Si tratta di valutazione che lascia del tutto sconcertati!

Pur non potendosi negare che la valutazione svolta dalla Commissione in sede di esame ed attribuzione dei punteggi costituisce pur sempre esercizio di discrezionalità tecnica, tuttavia è innegabile che nel caso di

specie le valutazioni svolte restino viziate, in taluni punteggi, da illogicità manifesta ed di erroneità fattuale dunque per illogicità ed irragionevolezza.

Non solo la Commissione non risulta aver valutato gran parte dei titoli/esperienze ed indicazioni numeriche (quantità e partecipazioni) risultanti dal progetto della ricorrente, cui è stato attribuito un punteggio largamente incongruo e dunque compromessa illegittimamente la sua ammissione alla fase successiva della comparazione con gli altri organismi ammessi ai fini dell'inserimento in graduatoria, ma la visione degli altri progetti presentati da ammessi fa EMERGERE LA ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E LA PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO.

La riprova risulta per tabulas:

- sia nel **parere *pro veritate***, esibito al n.21 dei documenti allegati.
- sia nella più recente relazione asseverata integrativa ai pareri depositata in allegato ai motivi aggiunti.

4. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTIT.LI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.

4.1 Non appare infine marginale né recessivo, il seguente motivo con cui si censura la mancanza – vista l'assenza di ulteriori indicazioni contenute nel D.D. - di sub-criteri di attribuzione dei punteggi mediante una scala di graduazione dei giudizi/voti.

E' stato già esposto nel ricorso introduttivo come nell'allegato B) al D.D. fossero approvati i soli punteggi massimi che la Commissione avrebbe potuto attribuire in sede di valutazione con la conseguenza che, in assenza di ulteriori indicazioni, avrebbe dovuto necessariamente indicare e chiarire I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI mediante una SCALA GRADUALE DI ATTRIBUZIONE dei voti.

Seppure vero che, nella fattispecie, sussiste la cd. discrezionalità tecnica della valutazione da parte della Commissione è altrettanto vero che i criteri di valutazione che - nell'ambito di una procedura selettiva nella quale si accede a fondi pubblici - riguardino **valutazioni qualitative e pure quantitative, devono essere infatti predisposti in maniera quanto più articolata e specifica possibile al fine di consentirne il sindacato**, così da poter quanto meno individuare l'*iter* logico-argomentativo che la Commissione – e prima ancora i suoi Componenti – ha posto a base del giudizio e nel contempo evitare di incorrere in valutazioni altamente arbitrarie che comportino un'odiosa disparità di trattamento.

A sommo avviso della scrivente difesa la presenza di tutta una serie di parametri/indicatori “*asse, obiettivo strategico ed operativo, fenomeno*” non appaiono adeguati a compensare quella che appare come una delle insuperabili lacune del meccanismo di valutazione.

Se nella tabella sono riportati i punteggi massimi attribuibili sarebbe stato necessario, quale strumento di autolimitazione della eccessiva sfera di discrezionalità tecnica, introdurre elementi/criteri/parametri, più chiari, dettagliati e specifici, di graduazione dei punteggi così da consentire al soggetto non ammesso – ed al Giudice se investito del sindacato – di

comprendere o censurare valutazioni, anche numeriche o quantitative altrimenti insindacabili.

Non essendo stati tuttavia dettati parametri ulteriori per stabilire la gradualità - mediante ad esempio (nel caso in cui il punteggio massimo attribuibile fosse 5,00) la fissazione preventiva dei casi e secondo quali elementi attribuire ad es. da 0 a 1, da 1 a 3, da 3 a 5) - non sussiste alcuna possibilità di esercitare un controllo o un qualche sindacato senza entrare nel merito della valutazione tecnica operata dalla Commissione.

Il vizio **-carezza motivazionale-** è assolutamente insuperabile stante la radicale e insanabile illegittimità dell'operazione valutativa in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni **procedura selettiva vieppiù quella preordinata alla attribuzione di risorse pubbliche** atteso che, in assenza della previa fissazione di sufficienti criteri e sub-criteri di massima, ogni valutazione potrebbe essere arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur se legittimamente espressa mediante il giudizio, sintetico, del voto.

Resta peraltro fondata anche la censura inerente la violazione dell'art.5 del DM atteso che il progetto della Cinquemini, anche a seguito del disposto riesame, avrebbe potuto essere comunque ancora ammesso sol che la Commissione avesse messo in condizioni la ricorrente di ripresentarlo sotto altra categoria richiedente; infatti il progetto presentato era valutabile ai sensi della categoria Under35 ovvero sotto altra Categoria di cui pure la ricorrente avrebbe avuto titolo quale ad es. l'art.28, Organismo di programmazione e promozione); sotto l'aspetto evidenziato sussiste un sicuro, ulteriore, vizio del procedimento in questione.

A tale riguardo si segnala che, in relazione ad altri organismi la Commissione ha consentito la riammissione invitando questi ultimi a presentare il progetto sotto altra categoria e così alla Twain ed alla ASMED è stato consentito di ripresentare la domanda e “rientrare” nella categoria di provenienza e di essere successivamente ammesse con Decreto n.772 del 27.7.2022: di seguito il link di riferimento <https://spettacolo.cultura.gov.it/fus-triennio-2022-2024-e-anno-2022-danza-decreto-direttoriale-27-luglio-2022-rep-n-772-di-ammissione-a-contributo-art-25-c-1-di-assegnazione-a-contributo-art-42-tournee-estero/>

P.Q.M.

si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento dei presenti motivi aggiunti, voglia altresì annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione al contributo triennale FUS, secondo quelli che sono i motivi di ricorso o comunque voglia ordinare l'ulteriore riesame del programma/progetto presentato dalla ricorrente alla luce delle censure rassegnate con i motivi aggiunti. Con vittoria di spese e di compensi professionali e attribuzioni ai procuratori antistatari.

Si dichiara che per la presente controversia ha valore indeterminabile ed è dovuto un contributo unificato di Euro 650,00.

Roma, 24 gennaio 2023

Avv. Giuseppe Sartorio

Avv. Antonio Lamarte